





CAPITOLATO PER LA TENUTA E L'UTILIZZO DELL' ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI A CUI AFFIDARE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

ART. 1

Oggetto

Il capitolato disciplina le modalità e i criteri per l'istituzione e la tenuta dell'albo Comunale degli avvocati da cui attingere nel caso risulti necessario conferire incarichi di patrocinio e consulenza legale a professionisti esterni all'Amministrazione comunale, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

I servizi ai sensi del presente capitolato sono da intendersi esclusi dall'applicazione del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023 (Codice dei Contratti Pubblici), i quali, pur se esclusi dall'applicazione del suddetto codice, devono rispettare i comuni principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia, accesso al mercato e concorrenza di cui al citato D. Lgs. 36/2023.

La costituzione dell'elenco non comporterà per il Comune alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune.

ART. 2

Istituzione albo comunale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 1, è istituito apposito albo degli avvocati aperto a professionisti, singoli, o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie (di seguito denominato elenco) la cui tenuta è demandata al responsabile dell' ufficio del contenzioso.

L'elenco è suddiviso, in relazione ai rami del diritto cui attengono gli incarichi da affidare, nelle seguenti distinte materie:

SEZIONE 1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Detta sezione comprende, a titolo esemplificativo, professionisti specializzati in diritto urbanistico e dell'edilizia, diritto dei beni culturali, diritto negli appalti e nei contratti pubblici, procedure espropriative, servizi pubblici locali, società partecipate e società strumentali, diritto ambientale.

SEZIONE 2 - DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Detta sezione comprende, a titolo esemplificativo, professionisti specializzati in diritto commerciale e societario, recupero crediti, responsabilità civile, infortunistica e risarcimento danni.

SEZIONE 3 - DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO alle dipendenze di pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

SEZIONE 4 - DIRITTO PENALE

SEZIONE 5 - DIRITTO TRIBUTARIO e CONTENZIOSO AVANTI LA CORTE DEI CONTI

Rispetto a ciascuna sezione verrà creata una sottosezione relativa agli Avvocati abilitati al patrocinio avanti alle Magistrature superiori.

ART. 3

Iscrizione nell'Albo

Possono essere iscritti all'Albo gli avvocati, singoli o associati, che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

L'iscrizione all'Albo avviene in seguito a presentazione di domanda di iscrizione, che deve essere sottoscritta dal richiedente o, in caso di associazione professionale, dal legale rappresentante.

L'istanza di iscrizione deve essere inviata, in busta chiusa, al seguente indirizzo: Comune di Caltavuturo, Via G. Falcone, 41- 90022 Caltavuturo (PA) Ufficio del Contenzioso.

Il plico può essere inviato mediante raccomandata A/R, mediante consegna a mano all'ufficio protocollo del comune o mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.comunedicaltavuturo@pec.it.

E' esclusa ogni altra forma di trasmissione o comunicazione, la quale non può dare luogo all'iscrizione nell'elenco.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando per qualsiasi motivo lo stesso nongiunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatto imputabile a terzi.

All'istanza di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- 2) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - l'assenza di cause ostative a norma di legge a contratte con la pubblica amministrazione;
 - non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - curriculum formativo e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo a cui si richiede l'iscrizione;
 - dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Caltavuturo o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
 - dichiarazione di accettazione di tute le disposizioni contenute nel presente capitolato e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

3) tutta la documentazione che il richiedente ritenga utile produrre ai fini dell'iscrizione;

In caso di domanda presentata da associazione professionale tra avvocati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componete.

Il richiedente ha l'onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.

Il comune si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 4

Requisiti per l'iscrizione

Nell'Albo possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati in possesso, dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità di contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro e tributario, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
- inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
- assenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice
 Deontologico Forense;
- non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Caltavuturo;
- essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.
- comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie:

In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che la compongono comporta il diniego o la decadenzadall'iscrizione all'elenco di tutta l'associazione di cui questi faccia parte.

Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'elenco sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene.

In ogni caso, l'iscrizione dell'associazione professionale avviene mediante iscrizione dei singoli avvocati associati nelle diverse categorie dell'elenco per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, il comune di Caltavuturo indicherà l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

All'atto della richiesta di iscrizione, il professionista interessato dovrà altresì dichiarare:

- di essere consapevole che l'accettazione di incarichi di contenziosi da parte di terzi, pubblici o privati contro il Comune di Caltavuturo o in conflitto con gli interessi dello stesso per la durata del rapporto instaurato, comporta la cancellazione dall'elenco;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ;

I professionisti che durante la permanenza nell'elenco promuovano giudizi avverso il Comune di Cardano al Campo o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dello stesso, devono comunicare la circostanza perla cancellazione dal predetto elenco.

In caso di associazione di professionisti o di società tra avvocati, i requisiti per l'inserimento nell'elenco deilegali esterni all'Ente devono essere riferiti a ciascuno dei professionisti associati/soci indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali.

Tutte le condizioni sopra esposte – che devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di iscrizione e perdurare per tutto il periodo di iscrizione all'Albo – devono essere cumulativamente autocertificate dal professionista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., salvi ed impregiudicati i controlli dell'Ente.

ART. 5

Formazione e tenuta dell'albo

L'albo è suddiviso in sezioni ed ha validità illimitata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito del comune di Caltavuturo.

L'albo è redatto in sede di prima istituzione sulla base delle domande pervenute entro trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio informatico del comune. Si procederà al suo aggiornamento con cadenza annuale, sulla base delle nuove domande di iscrizione e/o di integrazione pervenute all'ufficio protocollo entro il termine del 31 ottobre di ogni anno. Gli effetti di tale aggiornamento decorreranno il primo gennaio dell'anno successivo.

I soggetti inseriti nell'albo devono comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, il competente ufficio del comune invita i richiedenti ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 20 giorni dalla ricezione della notadel settore medesimo.

In caso di regolarizzazione della domanda di iscrizione, vale il protocollo della regolarizzazione.

In occasione dell'aggiornamento dell'elenco, vengono cancellati dal medesimo i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate nel disciplinare d'incarico/ lettera contratto o che si siano,
 comunque, resi responsabili di gravi inadempienze nei confronti del comune;
- abbiano richiesto la cancellazione per gravi motivi.

In tali casi l'intenzione di procedere alla cancellazione viene preventivamente comunicata all'interessato, ai sensi degli artt. 8 e seguenti della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche, che può far pervenire le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette osservazioni, il responsabile della tenuta dell'albo provvede alla cancellazione con propria determinazione.

Il provvedimento di cancellazione viene comunicato all'interessato mediante raccomandata A/R o posta elettronica

certificata.

Resta inteso che l'avvenuta costituzione dell'elenco oggetto del presente capitolato non preclude, seppure in via eccezionale, che si proceda, per peculiari esigenze adeguatamente motivate, ad apposita selezione aperta o incarico diretto a soggetti non inseriti nell'elenco.

ART. 6

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti con deliberazione di Giunta Municipale adottata sulla base della presentazione di una puntuale relazione da parte del responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, rationae materiae, in cui devono essere evidenziate le ragioni sostanziali e gli interessi dell'Ente.

L'individuazione dell'Avvocato deve essere sorretta da idonea motivazione in relazione alle particolari necessità dell'Ente, tenendo conto dei seguenti aspetti:

- materia sulla quale verte l'incarico da affidare;
 - specializzazione ed esperienza necessaria allo svolgimento dell'incarico determinata in relazione all'importanza del giudizio, anche tramite valutazione circa il possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe al caso di specie;
 - principio dell'alternanza/rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- principio di rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- convenienza economica a seguito di valutazione della congruità del preventivo richiesto da redigersi facendo riferimento ai valori tabellari di cui alle tariffe forensi prevedendo, ove possibile, una diminuzione rispetto ai valori ivi previsti.

E' consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di:

- prosecuzione di un contenzioso nei gradi di giudizio successivo al primo;
- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento dell'incarico legale al professionista che abbia già conosciuto e trattato, in precedenza e con esiti positivi, la medesima materia;
- vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda il possesso di una specifica specializzazione ed esperienza professionale. In tal caso l'incarico potrà essere affidato a soggetti non compresi nell'elenco in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

Art. 7

Condizioni

All'atto del conferimento dell'incarico, verrà sottoscritto apposito disciplinare che dovrà indicare, quale contenuto minimo, l'indicazione della vertenza, del valore della causa, del compenso professionale pattuito e l'impegno del professionista a:

 comunicare all'Ente, prima del deposito in giudizio di atti difensivi, la linea di difesa ipotizzata e, successivamente, trasmettere gli atti predisposti e depositati, nonché i provvedimenti resi in corso di causa, i verbali d'udienza, gli atti di controparte e le eventuali relazioni tecniche depositate, tenendo sempre informata l'Amministrazione sull'andamento del procedimento in questione, con previsione prognostica dell'esito del giudizio. Dette informazioni sono necessarie all'Ente in sede di redazione dei documenti previsionali e consuntivi, in particolare per determinare l'ammontare del fondo rischi contenzioso; spetta altresì comunicare l'opportunità di transigere la lite e, in tal caso. il legale incaricato è tenuto a prestare la necessaria assistenza al comune nell'eventuale fase transattiva e nella redazione dell'atto di transazione; il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta;

- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto, incontri di aggiornamento presso la sede dell'Ente:
- fornire parere scritto, in caso di richiesta, ai fini dell'opportunità/convenienza all'eventuale proposizione in appello o ricorso avanti la Corte di Cassazione o comunque in generale impugnazione ai provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- predisporre e, allo scopo, fornire parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, se ritenuto utile e vantaggiosa per l'Ente;
- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse, anche solo potenziale, o di incompatibilità rispetto al contenzioso e al complessivo rapporto fiduciario. Dette cause devono essere comunicate anche se sopravvenute nel corso del rapporto professionale. In tale ipotesi, l'Amministrazione revocherà l'incarico, corrispondendo al legale il compenso dovuto per l'attività svolta:
- avviare le azioni di recupero delle somme eventualmente liquidate in sentenza in favore dell'Ente, trasmettendo a
 quest'ultimo, nell'eventualità di mancato recupero, tutto quanto occorre per il recuperocoattivo;
- accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, riconoscerà la maggior differenza rispetto a quanto pattuito sole ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma;

Con l'accettazione dell'incarico, l'Avvocato si assume ogni responsabilità in ordine agli obblighi di comportamento previsti dal combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento del Comune di Caltavuturo.

Art. 8

Revoca degli incarichi

Gli incarichi conferiti ai sensi del presente capitolato possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme del presente capitolato, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività forense. Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico o per il venir meno del rapporto fiduciario che sottende il medesimo.

Alla revoca dell'incarico provvede la giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio.

Art. 9

Compenso professionale e spese

Il compenso del professionista incaricato è determinato secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022.

Per quanto concerne l'attività giudiziale, lo stesso è liquidato per fasi, così come previste dall'art. 4, comma 5, e dall'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, rispettivamente per i giudizi civili e amministrativi e per l'attività penale.

Per quanto concerne, invece, l'attività stragiudiziale di cui al Capo IV del riferito decreto, il professionista incaricato avrà diritto a un acconto, di norma non superiore al 30%, al momento del conferimento dell'incarico. Il saldo avverrà a conclusione dello stesso.

Al professionista saranno rimborsate le eventuali documentate spese sostenute, a titolo esemplificativo, peril pagamento contributo unificato, la notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del

patrocinio legale conferito. Saranno inoltre rimborsate le spese sostenute pereventuali incarichi di consulenti tecnici di parte, qualora in corso di causa si abbia dovuto farvi ricorso. A tal proposito si precisa che i suddetti incarichi devono essere stati affidati dal legale d'intesa con l'Ente.

Non viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui l'attività di patrocinio debba svolgersi dinnanzi alla Magistrature superiori. In tal caso, saranno rimborsate solo le spese vive relative allo spostamento, debitamente documentate.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo al legale incaricato di inviare nota proforma al fine di verificare la congruità della stessa con quanto pattuito in occasione dell'incarico. Il professionista è, inoltre, tenuto a fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la produzione di documentazione attestante la regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza.

Per qualunque ragione il patrocinio legale non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo verrà proporzionalmente ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella.

In caso di conclusione della causa con sentenza di condanna di controparte alle spese legali a favore dell'Ente,l'Avvocato incaricato è tenuto, per conto ed in nome del Comune di Caltavuturo, e senza ulteriore compenso rispetto a quello pattuito al momento dell'incarico, a richiedere il pagamento delle spese e degli onorari cui la parte soccombente è stata condannata, indicando il codice IBAN del Comune di Caltavuturo, sul quale effettuare il versamento delle somme dovute.

Nell'eventualità in cui la controparte soccombente non dovesse provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto, come sopra quantificato, l'Amministrazione si riserva di conferire un incarico ad hoc per ilrecupero del credito, al medesimo legale o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, ad altro legale individuato ai sensi delle presenti linee guida.

Qualora la sentenza favorevole all'Ente preveda la condanna in capo a controparte del pagamento delle spese legali per un importo maggiore rispetto a quello pattuito con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta a quest'ultimo solo limitatamente alla parte recuperata.

Nelle more del recupero del credito, l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico, nei limiti dell'impegno di spesa a suo tempo assunto.

Qualora, invece, l'importo liquidato in sentenza sia inferiore rispetto a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente.

L'Avvocato si assume l'obbligo di comunicare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgeredi motivi che determinano la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa pattuito. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predettaincombenza.

Il professionista incaricato è tenuto all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 10

Registro degli incarichi

Il Responsabile dei Servizi Legali provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su supporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati:

- generalità del professionista;
- oggetto sintetico dell'incarico;
- estremi dell'atto di incarico:
- importo/i del compenso preventivato e liquidazioni/e effettuate

Art. 11

Cancellazione dall'Albo

Sono causa di cancellazione dall'elenco, secondo motivata valutazione dell'Ente, oltre al venir meno deirequisiti

previsti per l'iscrizione, anche:

- la rinuncia o interruzione ingiustificata all'incarico di patrocinio legale affidato;
- l'inadempimento totale o parziale all'incarico ricevuto;
- altre gravi inadempienze, anche di natura deontologica;

La cancellazione è disposta anche su richiesta dell'interessato.

E' facoltà del Comune di Caltavuturo provvedere alla cancellazione dei professionisti che, in costanza diiscrizione, non presentino il preventivo a seguito di tre inviti nel corso di un biennio.

Nei casi sopra descritti, l'Ente comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al professionista tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. Decorsi ulteriori 15 giorni dal ricevimento delle stesse, l'Ente si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. L'iscrizione all'Albo del professionista coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie per le quali il professionista era stato iscritto.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco e all'eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza dei medesimi;
- il trattamento dei dati contenuti nelle domande avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti;
- il conferimento dei dati richiesti si configura come onere, nel senso che il professionista che intende chiedere l'inserimento nell'elenco deve rendere la dichiarazione e fornire la documentazione richiesta nell'avviso e nel capitolato. Un eventuale rifiuto comporta la non iscrizione nell'elenco e, conseguentemente, il non affidamento di un eventuale incarico;
- la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione degli obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003.
- all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo tra i quali, in particolare, il diritto diaccesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del comune di Mussomeli, titolare del trattamento.
- il titolare del trattamento dei dati è il comune di Caltavuturo, nella persona del suo legale rappresentante.

Art. 13 Pubblicità

L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune di Caltavuturo è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente, oltre che nelle forme previste dalle disposizioni di legge in materia di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

Art. 14 Norme di rinvio

er quanto non espressamente disciplinato dalle presenti linee guida, si rinvia alla normativa vigente in materia ed a odice di deontologia forense.	al

